

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1323/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2008 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Al fine di garantire che il potere d'acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2008,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

Con effetto al 1° luglio 2008, la data «1° luglio 2007» di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1° luglio 2008».

Articolo 2

vista la proposta della Commissione,

Con effetto al 1° luglio 2008, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	16 299,08	16 983,99	17 697,68		
15	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 076,97	16 299,08
14	12 732,20	13 267,22	13 824,73	14 209,36	14 405,66
13	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 558,70	12 732,20
12	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 099,79	11 253,14
11	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 810,36	9 945,89
10	7 769,34	8 095,82	8 436,01	8 670,72	8 790,51
9	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 663,46	7 769,34
8	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 773,22	6 866,80
7	5 364,07	5 589,48	5 824,35	5 986,40	6 069,10
6	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 290,97	5 364,07
5	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 676,34	4 740,94
4	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 133,10	4 190,20
3	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 652,97	3 703,44
2	2 892,98	3 014,55	3 141,22	3 228,61	3 273,22
1	2 556,91	2 664,35	2 776,31	2 853,56	2 892,98

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili in virtù dell'articolo 64 dello statuto alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2009, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella settima colonna della tabella in appresso.

Paese/Sede	Retribuzione 1.7.2008	Trasferimento 1.1.2009	Pensione 1.7.2008	Retribuzione 16.5.2008	Retribuzione 1.5.2008	Pensione 16.5.2008
1	2	3	4	5	6	7
Bulgaria		62,5	100,0	70,5		
Rep. ceca	98,1	91,1	100,0			
Danimarca	139,4	136,4	136,4			
Germania	98,9	99,4	100,0			
Bonn	98,0					
Karlsruhe	96,4					
Monaco	105,3					
Estonia		81,9	100,0	85,0		
Grecia	95,0	94,9	100,0			
Spagna	101,6	96,0	100,0			
Francia	115,5	106,3	106,3			
Irlanda	121,9	118,5	118,5			
Italia	111,5	107,6	107,6			
Varese	98,6					
Cipro	89,2	91,9	100,0			
Lettonia		79,8	100,0		85,1	

Paese/Sede	Retribuzione 1.7.2008	Trasferimento 1.1.2009	Pensione 1.7.2008	Retribuzione 16.5.2008	Retribuzione 1.5.2008	Pensione 16.5.2008
1	2	3	4	5	6	7
Lituania		71,9	100,0	76,3		
Ungheria	94,0	81,6	100,0			
Malta	85,0	86,7	100,0			
Paesi Bassi	109,1	101,5	101,5			
Austria	107,8	106,9	106,9			
Polonia		84,6	100,0	93,8		
Portogallo	91,7	91,0	100,0			
Romania		66,9	100,0		75,2	
Slovenia		86,0	100,0	90,2		
Slovacchia	87,3	81,9	100,0			
Finlandia	119,8	116,2	116,2			
Svezia	115,3	111,5	111,5			
Regno Unito		105,4		125,6		105,4
Culham				100,9		

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 878,32 EUR e a 1 171,09 EUR rispettivamente per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 164,27 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 358,96 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 243,55 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 87,69 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 486,88 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2009, l'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km,

0,6085 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km,

0,3651 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km,

0,1216 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km,

0,0586 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità chilometrica di cui sopra:

— 182,54 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 365,04 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

— 37,73 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 30,42 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 074,14 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,

— 638,68 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 288,19 EUR, il limite superiore a 2 576,39 EUR e la detrazione forfettaria a 1 171,09 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008		SCATTO			
CATEGORIA	GRUPPO	1	2	3	4
A	I	6 565,32	7 378,56	8 191,80	9 005,04
	II	4 765,00	5 229,31	5 693,62	6 157,93
	III	4 004,25	4 182,62	4 360,99	4 539,36
B	IV	3 846,60	4 223,18	4 599,76	4 976,34
	V	3 021,43	3 220,60	3 419,77	3 618,94
C	VI	2 873,61	3 042,79	3 211,97	3 381,15
	VII	2 571,98	2 659,49	2 747,00	2 834,51
D	VIII	2 324,67	2 461,59	2 598,51	2 735,43
	IX	2 238,75	2 269,94	2 301,13	2 332,32

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2008	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5 618,70	5 735,55	5 854,82	5 976,58	6 100,87	6 227,74	6 357,25
	17	4 965,96	5 069,23	5 174,64	5 282,26	5 392,10	5 504,24	5 618,70
	16	4 389,04	4 480,31	4 573,49	4 668,59	4 765,68	4 864,79	4 965,96
	15	3 879,15	3 959,82	4 042,17	4 126,23	4 212,03	4 299,63	4 389,04
	14	3 428,49	3 499,79	3 572,57	3 646,87	3 722,70	3 800,12	3 879,15
	13	3 030,19	3 093,21	3 157,53	3 223,19	3 290,22	3 358,65	3 428,49
III	12	3 879,08	3 959,75	4 042,09	4 126,14	4 211,95	4 299,53	4 388,94
	11	3 428,46	3 499,75	3 572,53	3 646,82	3 722,65	3 800,06	3 879,08
	10	3 030,18	3 093,19	3 157,51	3 223,17	3 290,20	3 358,62	3 428,46
	9	2 678,17	2 733,86	2 790,71	2 848,74	2 907,98	2 968,45	3 030,18
	8	2 367,05	2 416,27	2 466,52	2 517,81	2 570,17	2 623,61	2 678,17
II	7	2 678,11	2 733,81	2 790,67	2 848,71	2 907,97	2 968,45	3 030,19
	6	2 366,93	2 416,16	2 466,42	2 517,72	2 570,08	2 623,54	2 678,11
	5	2 091,91	2 135,42	2 179,84	2 225,18	2 271,46	2 318,70	2 366,93
	4	1 848,85	1 887,30	1 926,56	1 966,63	2 007,53	2 049,29	2 091,91
I	3	2 277,64	2 324,91	2 373,16	2 422,41	2 472,69	2 524,01	2 576,39
	2	2 013,53	2 055,32	2 097,98	2 141,52	2 185,96	2 231,33	2 277,64
	1	1 780,05	1 816,99	1 854,70	1 893,20	1 932,49	1 972,59	2 013,53

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 807,93 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 479,00 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2008, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 966,15 EUR, il limite superiore a 1 932,29 EUR e la detrazione forfettaria a 878,32 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2008, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 ⁽¹⁾ sono fissate a 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR e 828,33 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2008, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ⁽²⁾ si applica il coefficiente 5,314614.

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2008, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2008	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	16 299,08	16 983,99	17 697,68	17 697,68	17 697,68	17 697,68		
15	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 076,97	16 299,08	16 983,99		
14	12 732,20	13 267,22	13 824,73	14 209,36	14 405,66	15 011,01	15 641,79	16 299,08
13	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 558,70	12 732,20			
12	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 099,79	11 253,14	11 726,01	12 218,75	12 732,20
11	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 810,36	9 945,89	10 363,83	10 799,33	11 253,14
10	7 769,34	8 095,82	8 436,01	8 670,72	8 790,51	9 159,90	9 544,81	9 945,89
9	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 663,46	7 769,34			
8	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 773,22	6 866,80	7 155,35	7 456,03	7 769,34
7	5 364,07	5 589,48	5 824,35	5 986,40	6 069,10	6 324,13	6 589,88	6 866,80
6	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 290,97	5 364,07	5 589,48	5 824,35	6 069,10
5	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 676,34	4 740,94	4 940,16	5 147,76	5 364,07
4	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 133,10	4 190,20	4 366,28	4 549,76	4 740,94
3	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 652,97	3 703,44	3 859,06	4 021,22	4 190,20
2	2 892,98	3 014,55	3 141,22	3 228,61	3 273,22	3 410,76	3 554,09	3 703,44
1	2 556,91	2 664,35	2 776,31	2 853,56	2 892,98			

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'assegno per figli a carico di cui all'articolo 14, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.12.2008: 344,55.

Articolo 18

Con effetto al 1° luglio 2008, l'importo dell'indennità di cui all'articolo 15, primo comma, dell'allegato XIII dello statuto è fissato come segue:

1.7.2008-31.8.2008: 70,14.

Articolo 19

Con effetto al 1° luglio 2008, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 *bis* dell'allegato VII dello statuto in vigore prima del 1° maggio 2004 è fissato a:

— 127,01 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 194,73 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER
